

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
(Provincia di Udine)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI CAT.
alla Preintesa

Comune di San Giorgio di Nogaro

10 NOV. 2022

022687

CL

Contratto collettivo decentrato integrativo aziendale di destinazione delle risorse decentrate anno 2022

Richiamato l'art. 6, comma 5 del CCRL 2006 il quale prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria di ciascun ente è effettuato dall'organo di revisione dei conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo, come definita dalla delegazione trattante, è inviata a detto organo entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, corredata da apposita illustrazione tecnico-finanziaria";

Visto altresì l'art. 32 del CCRL 2018 il quale dispone che "Gli adempimenti di cui ai commi 1,2,3,4,5,7,8,9 e 10 sono certificati dall'organo di revisione dell'ente;

Richiamati:

- l'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 il quale prevede che "Il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quella derivante dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti....";
- l'art. 40, comma 3-sexies, del decreto di cui al punto precedente il quale dispone che le pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'organo di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;

Considerato inoltre che:

- l'art. 40, comma 3-bis del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 prevede che la contrattazione collettiva integrativa si svolga su materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;
- l'art. 38 comma 4 del CCRL 2018 individua le materie oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa come previsto dall'art. 31 della L.R. 18/2016;

Visto l'accordo di interpretazione autentica dell'art. 32 commi 1 e 11 del CCRL 15.10.2018 (art. 36 L.R. 18/2016) datato 30.09.2021 e la nota della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione prot. n. 0024287/P dell'1.10.2021, necessario in quanto la parte variabile del fondo per la CCDI, destinata ad incentivare la produttività, così come quantificata ai sensi dell'art. 32 del CCRL 2018, aveva natura sperimentale fino al 2020;

Dato atto:

che in data 03 novembre 2022 è stata sottoscritta la Preintesa relativa al Contratto collettivo decentrato integrativo aziendale di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2022, per il Comune di San Giorgio di Nogaro;

Che nei giorni seguenti la Preintesa in parola è stata trasmessa al sottoscritto Revisore dei conti, unitamente alla Relazione illustrativa, per l'espressione del parere relativamente all'accordo riguardante il Comune di San Giorgio di Nogaro;

Precisato che la costituzione del Fondo anno 2022 è già stata soggetto di propria precedente certificazione rilasciata, rispettivamente:

- in data 06.06.2022 per la parte stabile e variabile del fondo, avvenuta con determinazione n. 325 dd. 06.06.2022;
- in data 30.09.2022 per l'integrazione alla costituzione del fondo avvenuta con determinazione n. 592 dd. 27.09.2022, in ordine agli incrementi annuali da disposizioni normative, ai sensi dell'art. 32, co. 3, del CCRL del 15.10.2018, nonché i relativi utilizzi, che ammontano ad € 21.541,90 e non influiscono sull'importo di costituzione del fondo;

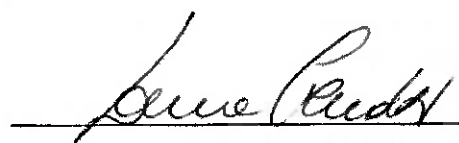
VERIFICATO

- che la Relazione illustrativa evidenzia il rispetto delle norme che attengono ai vincoli derivanti dalle norme di legge in materia e delle norme regolamentari dell'Ente in ordine ai risultati attesi per il miglioramento della qualità dei servizi resi ed all'incentivazione della performance organizzativa ed individuale;
- che nella stessa Relazione tecnico-finanziaria viene, tra l'altro, correttamente illustrato come l'Ente rispetta l'obbligo della sostenibilità della spesa di personale definito come attualmente valore soglia, nonché evidenziato che, a seguito dell'emanazione della L.R. n. 20 del 6.11.2020, che ha innovato la L.R. 17 luglio 2015 n. 18, vengono modificati gli obblighi di finanza pubblica e a decorrere dal 01.01.2021 non sono più applicabili, per gli enti locali della Regione FVG, i limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016, come disposto in precedenza dai D.Lgs. 25 maggio 2017 n.75.
- che i contenuti della suddetta Preintesa risultano compatibili rispetto ai vincoli introdotti dalle vigenti normative di coordinamento della finanza pubblica con riguardo alle limitazioni operanti in materia di trattamenti economici individuali e di finanziamento degli stessi;
- che la Preintesa tratta materie riservate alla contrattazione di secondo livello a norma di legge e di contratto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- alla Preintesa relativa al Contratto collettivo decentrato integrativo aziendale di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2022, per il Comune di San Giorgio di Nogaro, che risulta redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
- alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria, poste a corredo dell'Ipotesi di Contratto in parola, per l'accordo riguardante il Comune di San Giorgio di Nogaro, che risultano redatte utilizzando gli schemi appositamente predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

San Giorgio di Nogaro, lì 10.11.2021



Il Revisore dei Conti